



COMUNICATO UFFICIALE N. 240
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 124/AA e 125/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Mauro ICARDI, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro ICARDI, calciatore della società FC Internazionale Milano, per avere, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 12, comma 7, del C.G.S., fatto riferimento, alle pagine 61 e seguenti del proprio libro autobiografico "*Sempre avanti*", edito da "Sperling & Kupfer Editori" nel mese di ottobre 2016, a fatti inneggianti a condotte violente, ed utilizzato delle espressioni ingiuriose, offensive, ed altamente diseducative, costituenti incitamento ed apologia alla violenza, ponendo così in essere un comportamento contrario a principi di lealtà, correttezza e probità;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 12, comma 5 del C.G.S., in quanto società di appartenenza del soggetto avvisato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro ICARDI, e dal Sig. Giovanni Gardini, in qualità di rappresentante della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Mauro ICARDI e di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 439 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. MASSIMILIANO NIEDDU, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO NIEDDU, all'epoca dei fatti allenatore della società ASD FC TERGU (ora ASD FC TERGU PLUBIUM), in violazione dell'articolo 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli articoli 38, comma 1, e 34, comma 1 del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, all'articolo 38, comma 1, delle NOIF ed al C.U. n. 1 della L.N.D, punto 14, alla voce "Allenatori", per la stagione sportiva 2014/15, nonché dell'art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF, per aver:

a) pattuito quale tecnico della prima squadra della società ASD FC TERGU (ora ASD FC TERGU PLUBIUM), partecipante al campionato di promozione, un premio di tesseramento pari ad Euro 9.000,00 superiore ai massimali previsti dalla normativa di riferimento (indicati in Euro 7.000,00), attività tecnica svolta senza alcun vincolo di tesseramento con la società

b) concordato e pattuito con la medesima società, nell'accordo economico del 23 luglio 2014, la corresponsione di una somma di denaro in caso di promozione della squadra alla categoria superiore, premio non previsto dalla normativa di riferimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMILIANO NIEDDU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. MASSIMILIANO NIEDDU;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio